

LE SENTENZE

LE SENTENZE

Organo	Corte Cassazione Civile Sezione 5
Riferimento	10153 – 28 maggio 2020

Dispositivo

La cartella di pagamento conserva la legittimità della cartella di pagamento seppur col minor importo derivante dall'avvenuto provvedimento di sgravio parziale.

COMPENDIO

La sentenza conferma il gravame per la parte residua senza che si renda necessaria l'emissione di una successiva cartella.

"Pronunciandosi con riferimento ad identica questione di diritto questa Sezione, con sentenza n. 29595 del 16 novembre 2018, ha escluso la sussistenza di una rigida regola di ordine generale, secondo cui l'autoannullamento parziale dell'atto impositivo sarebbe sempre portatore di un contenuto impositivo nuovo rispetto alla pretesa originaria e sarebbe preclusivo della immediata iscrizione a ruolo del minor importo, richiedendo l'instaurazione di tutti gli ordinari e tipici incumbenti dell'esercizio di potestà impositiva."

"Pertanto, in relazione a tale tipo di annullamento parziale non è richiesta la notificazione di successivo avviso di accertamento ovvero di avviso bonario, ma solo la comunicazione al contribuente di quanto disposto in autotutela (ai sensi dell'art. 4, secondo comma, d.m. 11 febbraio 1997, n. 37)."